

COMUNE DI VERRÈS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Via Caduti Libertà, 20 - C.A.P. 11029
Tel. 0125.929324
segreteria@comune.verres.ao.it
protocollo@pec.comune.verres.ao.it



COMMUNE DE VERRÈS

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Codice fiscale 81000730077
Partita IVA 00100650076

CONVENZIONE - CAPITOLATO MANUTENZIONE E CUSTODIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Premessa

Costituisce oggetto della presente convenzione-capitolato l'affidamento in concessione della gestione del Campo sportivo comunale Bezzan sito in Verrès, via Duca d'Aosta 71

Si specificano, di seguito, le prescrizioni, le condizioni e le clausole d'ordine tecnico, economico-finanziario e contabile, che regoleranno il rapporto con il soggetto concessionario e di cui lo stesso dovrà necessariamente tenere conto nell'elaborazione dell'offerta complessiva.

Il concessionario, nello specifico, dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto nei modi specificati dalla presente convenzione-capitolato.

PREMESSO CHE

- con provvedimento n. 56 del 17.07.2024 la Giunta Comunale ha deliberato di affidare in concessione la gestione del campo comunale da calcio Bezzan e delle relative pertinenze, siti in Verrès - Via Duca d'Aosta 71, esplicitando in detta sede gli indirizzi procedurali e le condizioni generali di affidamento degli stessi;
- con provvedimento n. 60 del 31/07/2024 la Giunta Comunale ha stabilito le tariffe che dovranno essere applicate nel periodo di validità della presente convenzione;
- in data 05/08/2024 è stato pubblicato all'albo pretorio dell'amministrazione appaltante un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della gestione e manutenzione del sopra citato complesso sportivo, la cui documentazione è riportata nel sito istituzionale all'indirizzo internet: <https://www.comune.verres.ao.it/amministrazione/bandi/>;
- con determinazione n. ___ del __.__.20__ il Segretario comunale ha formalizzato l'aggiudicazione definitiva della concessione del campo comunale da calcio Bezzan e delle relative pertinenze, siti in Verrès - Via Duca d'Aosta 71, a _____;
- con la presente convenzione il Comune di Verrès (di seguito indicato come "Comune") e _____ (di seguito indicato come "Gestore" o "Concessionario"), intendono regolare i propri rapporti connessi e/o derivanti dalla concessione del campo comunale da calcio Bezzan e delle relative pertinenze, siti in Verrès - Via Duca d'Aosta 71, (di seguito indicato come "Impianto").

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune concede al Gestore la gestione e la conduzione del complesso sportivo situato Verrès - Via Duca d'Aosta 71 alle condizioni specificate nella presente convenzione.
2. Il Comune è proprietario di tutti gli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in concessione al momento della stipulazione del presente atto e, al fine di identificare le proprietà in argomento, si descrive come segue la composizione dell'Impianto:
 - campo sportivo di calcio a 11 omologato per gare ufficiali del campionato "Promozione" come da verbale redatto in data 02/11/2023;
 - n. 3 spogliatoi (ufficiali di gara e per le squadre);
 - deposito magazzino;
 - locale infermeria attrezzato ed utilizzato anche come ufficio;
 - impianto di illuminazione costituito da n. 4 torri faro;
 - zona riservata al pubblico costituito da parterre e gradinata coperta, servizi igienici e biglietteria;
3. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte dell'Impianto e descritti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel verbale redatto dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, così come previsto al successivo articolo 21.

4. Nello specifico l'Impianto è costituito dalle strutture indicate nella planimetria allegata alla presente convenzione-capitolato.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione avrà durata dal 1° settembre 2024 (fatta salva la conclusione della complessiva procedura di affidamento che terminerà con la stipulazione del contratto e la consegna della struttura per l'avvio della gestione) sino al 31 agosto 2025 e sarà eventualmente rinnovabile per anni 2 (due), salva disdetta anticipata di una delle parti da inviarsi con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Nel periodo di affidamento l'utilizzo dell'impianto dovrà essere garantito continuativamente fatto salvi eventuali periodi interessati del verificarsi di eccezionali condizioni atmosferiche che impongano la sospensione dei campionati federali organizzati nell'ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
2. Al termine fissato del 31 agosto 2025, o in caso di rinnovo del 31 agosto 2027, il rapporto cesserà invece senza obbligo di formale disdetta.
3. Il recesso, per gravi inadempienze, operato dall'Amministrazione non comporta alcun diritto di richiesta di risarcimento da parte dell'aggiudicatario. In questo caso l'Amministrazione comunale potrà interpellare gli eventuali offerenti posti in graduatoria ad iniziare dal primo escluso.

Art. 3

AVVIO DELLA GESTIONE

1. L'avvio della gestione è previsto per la data del 1° settembre 2024, ma è subordinato, come sopra indicato, alla stipulazione della presente convenzione e conseguente consegna dell'Impianto.
2. Qualora, per qualsiasi ragione, l'avvio della gestione dovesse disporsi in data successiva a quella indicata del 1° settembre 2024, il Gestore nulla potrà pretendere in relazione a possibili indennizzi e/o risarcimenti.
3. La consegna dell'Impianto – in aggiunta alle previsioni di cui al comma 1 – potrà disporsi previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (l. 575/65 e D.P.R. 252/98), la stipula delle polizze di cui all'articolo 19, la costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 20 e la nomina del Responsabile della sicurezza con riferimento al successivo articolo 9 (adempimenti Decreto del Ministro dell'Interno 16.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni – vedi, da ultimo, Decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi). Alla consegna dell'Impianto, il Gestore assume inoltre la funzione e gli obblighi del "Datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008

Art. 4

DESTINAZIONE D'USO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore si impegna ad assicurare il migliore utilizzo della struttura a favore dell'intera collettività indipendentemente dall'iscrizione a circoli e/o società calcistiche e, al fine di

garantire, come previsto dalle normative vigenti, il rispetto del criterio d'imparzialità nell'uso della struttura, a gestire la stessa con le seguenti finalità:

- a fini sportivi, per la fruizione del servizio da parte di tutti gli utenti che pratichino la disciplina del calcio, compresa quella agonistica;
 - a fini ludico-ricreativi, per la fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini, appassionati, amatori, liberi praticanti, principianti, turisti ed altri;
 - a fini sociali, fin dove consentito dalle caratteristiche dell'Impianto, per categorie particolari di utenza (studenti, anziani, diversamente abili, eventuali altre);
 - a fini complementari, promozionali, turistici, per l'organizzazione anche in favore della collettività di particolari eventi con attinenza alla disciplina praticata nell'Impianto.
2. Con particolare riferimento all'attività sportiva, l'uso dell'Impianto deve essere garantito a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale e – compatibilmente con l'attività del soggetto affidatario – a tutti gli eventuali appassionati praticanti, secondo un calendario che concili le diverse esigenze dell'utenza di riferimento.
 3. L'utilizzo prioritario della struttura sarà riservato alle Società sportive autorizzate dal Comune, in qualità di proprietario della struttura, ai fini dell'iscrizione ai campionati federali organizzati nell'ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
 4. Nello specifico il Gestore dovrà favorire un utilizzo esteso dell'Impianto garantendo comunque l'accesso e la fruibilità dello stesso a tutte le categorie di utenti.
 5. L'Impianto potrà essere messo a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche che abbiano la propria sede in Valle d'Aosta;
 6. L'Impianto infine potrà essere utilizzato, ove possibile, da società ed associazioni sportive dilettantistiche che pratichino la disciplina del calcio e che provengano da circoscrizioni territoriali esterne alla Regione.
 7. Nell'Impianto in questione è esclusa la pratica di altre discipline sportive, salvo indirizzi diversi della Giunta comunale in accordo col Gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto stesso.
 8. Il Gestore, se richiesto dal Comune, si impegna inoltre a partecipare ad iniziative volte all'utilizzo dell'Impianto a fini turistici.
 9. In considerazione della validazione del campo sportivo "G. Bezzan" quale piazzola di atterraggio dell'elisoccorso notturno il gestore dovrà provvedere ad un'adeguata informazione/formazione dei propri addetti nonché degli utilizzatori del complesso sportivo al fine di dare applicazione al piano di sicurezza che dovrà essere adottato ,in assenza del quale il complesso sportivo non potrà essere utilizzato in orario serale/notturno.

Art. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Dalla data di decorrenza (e comunque di consegna dell'Impianto) sono a carico del Gestore per tutta la durata della concessione:
 - a) il completo funzionamento dell'Impianto, secondo quanto stabilito dal presente atto;
 - b) la custodia e la sorveglianza dei beni oggetto della concessione;
 - c) la fornitura e la gestione del personale indispensabile a garantire il funzionamento dell'Impianto ed il regolare e sicuro svolgimento dell'attività calcistica provvedendo, se necessario, all'assunzione di personale specializzato e dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali;
 - d) durante lo svolgimento dell'attività sportiva dovrà garantire la presenza di almeno un soggetto in possesso di abilitazione all'uso di defibrillatore automatico in corso di validità;
 - e) l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - f) la giornaliera e costante pulizia di tutto l'Impianto, compresi gli spogliatoi, i servizi igienico-sanitari, nonché le rimanenti e relative pertinenze;
 - g) la costituzione di apposite polizze assicurative, come meglio precisato al successivo articolo 19.
2. Le operazioni di pulizia dell'Impianto dovranno comunque essere svolte in modo da non arrecare disturbo all'utenza pubblica ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Art. 6

MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA

1. Il Gestore è tenuto a custodire l'Impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e, più in generale, a curarne la manutenzione ordinaria.
2. Ai fini del presente atto, si intende per manutenzione ordinaria la realizzazione di opere ed interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza della concessione, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.
3. Il Gestore si impegna infatti a restituire al Comune l'Impianto, al termine della convenzione, in piena efficienza, facendo salvo il deperimento nel tempo dell'immobile, delle eventuali attrezzature, degli eventuali macchinari e degli arredi di proprietà comunale, ciò in relazione allo stato di efficienza constatato in contraddittorio al momento della consegna dell'Impianto e sulla base di apposito inventario delle dotazioni di proprietà comunale messe a disposizione del Gestore, che verrà redatto e sottoscritto dalle parti.
4. Gli interventi annui minimi, da eseguirsi nell'ambito della concessione, risultano essere i seguenti:
 - Stesura di n° 4 concimazioni;
 - Sabbatura con sabbia silicea/torba in percentuale 80/20 a granulometria idonea mm 0.3 -0.5 in ragione di mc. 25-28, passaggio con rete metallica pesante;
 - Bucatura con macchina a ciò preposta fino ad una profondità di 15-30 cm. circa, con creazione di fori da 20 mm di diametro ed in numero di 60 x mq. al fine di arieggiare e decompattare il terreno;

- Rigenerazione del manto erboso, effettuata con macchina a ciò preposta, capace di effettuare microsolchi paralleli ad intervallo di 10 cm, depositare il seme, chiudere il solco e rullare contemporaneamente, tale operazione dovrà essere eseguita incrociando i passaggi 4 volte con dose di 40 gr./mq con seme certificato selezionato per resistere al calpestio;
- Fornitura e sostituzione delle zolle nell'area dei portieri e nell'area degli irrigatori per un totale di circa 100 mq.;
- Concimazione starter per incrementare la germinazione;
- N° 2 diserbi selettivi per le erbe infestanti dicotiledoni, da eseguirsi prima e dopo la trasemina;
- N° 2 diserbi selettivi per eliminare le erbe infestanti monocotiledoni da effettuarsi dopo la trasemina a distanza di 40-50 giorni;
- Trattamenti antifungini;
- N° 24 tagli erba

Tali interventi minimi dovranno essere adeguatamente integrati, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, da ulteriori interventi qualora non siano sufficienti a mantenere il manto erboso in condizioni ottimali.

6. La custodia del campo prevede le seguenti attività:

- Provvedere all'apertura e chiusura dell'impianto sportivo, degli spogliatoi e garantire l'accesso del pubblico e dell'utenza all'impianto sportivo, secondo il calendario degli utilizzi e delle prenotazioni.
- Vigilare in modo attento e puntuale sull'utilizzo degli impianti da parte degli utilizzatori al fine di verificare che non vi siano sprechi di acqua, energia elettrica etc.
- Custodire e sorvegliare le aree, gli immobili e le attrezzature.
- Ispezionare lo stato dei locali e delle attrezzature al termine di ogni utilizzo, in contraddittorio con l'utilizzatore.
- Far rispettare i dettami del piano di emergenza ed evacuazione della struttura.
- Provvedere alla pulizia dello Stadio Bezzan ed in particolare:
 - pulizia delle tribune dopo gli utilizzi;
 - pulizia e sanificazione di spogliatoi e servizi igienici (una volta al giorno dopo l'utilizzo per gli allenamenti e le partite) con assunzione anche della spesa per acquisto carta igienica, sapone, carta asciugamani e quant'altro all'uopo necessario;
 - pulizia e sanificazione della sala medica che dovrà essere sgombra da materiale vario
 - provvedere a svuotare i cestini portarifiuti integrando con nuovi sacchetti.

7. Le operazioni di manutenzione dell'Impianto dovranno comunque essere svolte in modo da non arrecare disturbo all'utenza pubblica ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

8. Si intende in ogni caso aggiunta e sottintesa tutta la manutenzione ordinaria che discende dal complessivo articolato disposto, con particolare riferimento all'articolo 5 ("Obblighi del Gestore"), all'articolo 9 ("Oneri a carico del Gestore") e all'articolo 11 ("Responsabilità del Gestore").

9. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio o quando lo ritenga di suo interesse, l'Amministrazione si riserva la piena e libera facoltà di far eseguire, mediante procedura negoziata o pubblico appalto, qualunque lavoro o provvista senza che da parte dell'assuntore possa sollevarsi eccezione alcuna. I costi di tali interventi verranno addebitati al gestore.

10. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Impresa Appaltatrice per proprie errate interpretazioni delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente conoscenza delle condizioni locali.

Art. 7

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei beni oggetto della presente concessione sono a carico del Comune, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti per incuria e/o imperizia dal personale alle dipendenze del Gestore, da utenti o da terzi.
2. Ai fini del presente atto, si intende per manutenzione straordinaria la realizzazione di opere e di modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ex novo o integrare i servizi e gli impianti in genere.
3. Nel caso risultino necessari interventi di manutenzione straordinaria il concessionario è tenuto a segnalare l'esigenza al Comune, che, previa valutazione da parte dei propri uffici, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio disporrà direttamente gli interventi conseguenti.
4. A tal fine, resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'Impianto, previo avviso al Gestore, per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione.
5. Il Gestore tuttavia dovrà adeguarsi, nella gestione degli impianti, alle prevalenti esigenze del Comune in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria da quest'ultimo unilateralmente stabiliti. Lo stesso Gestore, in caso di limitazioni nella gestione delle attività dovute ai suddetti interventi manutentivi, che rendano inutilizzabili parti delle strutture e degli impianti o che richiedano la sospensione dei servizi per determinati periodi di tempo, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso per l'interruzione anche parziale dell'attività.
6. In considerazione degli impegni eventualmente assunti dal Gestore nei confronti dell'utenza per l'uso dell'Impianto, le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con il Gestore e, in ogni caso, i tempi di chiusura dovranno essere quelli strettamente necessari per l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile.
7. Sono a carico del Comune le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, rifiuti, terzo responsabile impianti. Il Gestore dovrà vigilare sul corretto utilizzo delle utenze; in caso di consumi anomali, sulla base di una stima media di costi sostenuti nell'ultimo triennio, il Comune potrà rivalersi sul Gestore previo contraddittorio volto a definirne le cause.

Art. 8

MODIFICHE DA APPORTARE ALL'IMPIANTO

1. Non potranno essere apportate modifiche all'Impianto se non a seguito di autorizzazione preventiva da parte del Comune. In tal senso, dunque, nessuna opera, addizione, miglioria o modifica potrà essere apportata alle strutture, agli impianti o alle attrezzature senza il preventivo benestare espresso e scritto del Comune. Il suddetto benestare del Comune non esime il Gestore dall'obbligo di attivare, a propria cura e spese, le procedure edilizie previste

dalla legge e di dotarsi, a propria cura e spese, di tutti i visti, pareri, assensi, nullaosta, autorizzazioni da parte dei competenti enti, organi, autorità amministrative.

2. In tali casi, sarà facoltà del Comune acquisire al patrimonio comunale ed al termine della convenzione le eventuali addizioni e migliorie apportate dal Gestore. I miglioramenti immobiliari e le opere nuove accederanno tuttavia alla proprietà senza onere alcuno per il Comune e, in tal senso, il Gestore dichiara sin d'ora in deroga a quanto previsto agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile di rinunciare a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso per le eventuali migliorie, addizioni, opere realizzate, anche se preventivamente autorizzate in forma scritta dal Comune.
3. Diversamente, in caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo al Gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria. In tal senso, il Comune potrà chiedere in ogni tempo, e perciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 936 del Codice Civile, le demolizioni delle opere non autorizzate.
4. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà, in ragione della gravità del fatto o della sua eventuale recidività, di adottare provvedimenti che potranno portare sino alla revoca dell'affidamento.
5. Previa autorizzazione del Comune, il Gestore potrà installare, a propria cura e spese, strutture mobili e comunque removibili all'interno dell'Impianto e nelle sue pertinenze per lo svolgimento di attività compatibili con la gestione dell'Impianto medesimo, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia e la verifica della compatibilità con la destinazione della stessa piazzola di atterraggio dell'elisoccorso notturno.

Art. 9

ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà inoltre essere in possesso di tutto il materiale necessario alla conduzione e gestione dell'Impianto, delle attrezzature utili alla pulizia e alla manutenzione dello stesso, nonché di eventuali arredi ed attrezzature integrative rispetto a quelle fornite in dotazione dal Comune.
2. Il Gestore si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, di obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale impiegato, sotto qualsiasi forma, nello svolgimento delle attività di cui alla presente concessione.
4. Per una funzionale conduzione dell'Impianto, il Gestore dovrà individuare il soggetto responsabile della sicurezza dell'Impianto, nel rispetto delle previsioni di cui al successivo articolo 11.
5. Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'Impianto ed al rispetto di tutte le norme previste dalla presente concessione.

Art. 10

ONERI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna, in particolare, a curare la manutenzione straordinaria dell'Impianto, come meglio specificato al precedente articolo 7, ivi compresa la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici, nonché delle attrezzature/arredi messe a disposizione, fatta

eccezione per gli interventi che dovessero identificarsi come conseguenti ad incuria e/o imperizia del Gestore ed il cui costo sarà in questo caso a totale carico dello stesso.

Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore dichiara di accettare l'affidamento e si assume tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all'uso a qualsiasi titolo dell'Impianto e alla gestione del medesimo sollevando, in tal senso, il Comune concedente.
2. Il Gestore si obbliga pertanto a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente concessione.
3. Il Gestore risponde dell'agibilità e dell'apertura al pubblico dell'Impianto, dell'esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell'osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell'ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.
4. Il Gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni e con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008.
5. Nei confronti dei dipendenti il Gestore osserverà le norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il Gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse. Il Gestore dovrà inoltre garantire che gli eventuali volontari inseriti nelle attività siano assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. Il costo del personale compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.
7. Il Gestore è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all'interno dell'impianto secondo le previsioni della L.584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché della successiva l. 3/2003, che dispone detto divieto nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati a fumatori e come tali contrassegnati. Il gestore dovrà dare piena ed immediata attuazione di eventuali nuove disposizioni in materia che dovessero essere emanate nel periodo di affidamento della struttura.
8. Il Gestore s'impegna, infine, nel caso di manifestazioni da esso organizzate, a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l'accesso di pubblico, restando in ogni caso a totale carico del Gestore il rispetto di ogni disposizione di legge in materia.

Art. 12 ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. È fatto divieto al Gestore di esercitare ordinariamente nell'Impianto attività commerciali di qualsiasi tipo, fatta eccezione per la gestione occasionale del bar/ristorante, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalla legge in materia. Fanno altresì eccezione eventuali attività poste in essere in occasione di manifestazioni o iniziative temporanee a qualsiasi titolo organizzate.
2. L'arredo relativo al bar/ristorante dovrà essere fornito ed installato a cura e spese del Gestore.
3. Tutti i pareri, visti, nulla-osta, autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa per l'avvio e l'esercizio delle attività di cui ai commi precedenti, da qualsiasi autorità siano rilasciati, dovranno essere ottenuti dal Gestore a propria cura e spese.
4. Tutti gli oneri per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono a carico del Gestore, nessuno eccettuato od escluso.
5. Alle eventuali migliorie ed addizioni effettuate sulle strutture, per l'esercizio di dette attività, si applica quanto previsto al precedente articolo 8.

Art. 13
DISPONIBILITÀ A FAVORE DEL COMUNE

1. Il Gestore si impegna a mettere a disposizione del Comune, gratuitamente, l'intero Impianto per n. 15 giornate nel corso di ciascun anno per utilizzi ed iniziative conformi all'Impianto stesso, promosse, organizzate o patrocinate dal Comune, previ accordi col Gestore e sentiti gli indirizzi della Giunta comunale.
2. In tali casi, la responsabilità organizzativa sarà a carico del Comune e, conseguentemente, la destinazione e l'uso dell'Impianto, nel periodo riservato al Comune, saranno disciplinati con apposite disposizioni della Giunta comunale.

Art. 14
TARIFFE ED ORARI

1. Nel corso di durata della concessione, il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale. In tal senso, le tariffe al pubblico non potranno essere gravate da ulteriori oneri, benché resti salva la facoltà del Gestore di applicare riduzioni – da comunicarsi al Comune – rispetto al piano tariffario presentato.
2. Alla Giunta comunale compete l'approvazione del suddetto piano tariffario, che specifichi le tariffe di qualsiasi natura praticate nell'Impianto (es. affitto orario, diversificazioni tariffarie stagionali/ con o senza utilizzo elettricità...) nonché le differenti tariffe per attività delle società sportive.
3. Le tariffe per l'uso della struttura sono quelle approvate dal competente organo comunale e possono essere oggetto di revisione periodica.
4. Alla Giunta comunale compete altresì l'approvazione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'Impianto nei giorni feriali e festivi.

5. Notizia al pubblico di tariffe ed orari dovrà essere data mediante affissione in apposita bacheca all'interno dell'Impianto riportante gli estremi dell'atto della Giunta comunale con il quale si autorizzano tali applicazioni.

Art. 15

APERTURA E CHIUSURA DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore non può in alcun modo sospendere la gestione dell'Impianto ed è tenuto ad assicurare l'apertura ed il funzionamento a pieno regime dell'Impianto stesso per l'intero anno solare - compatibilmente con la tipologia strutturale del campo - fatta eccezione per eventuali particolari esigenze e circostanze che dovranno essere comunque vagliate dal Comune.
2. In tal senso, al Gestore potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi, preventivamente convenuti come sopra, esclusivamente nei seguenti casi:
 - nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
 - in occasione di particolari festività o ricorrenze da segnalare preventivamente al Comune se non specificatamente indicate nel progetto presentato in sede di gara;
 - per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.
3. Qualora, per cause dovute ad eventi di qualsiasi natura, salvo che non siano dovuti o conseguenti a dolo o colpa del Comune, l'Impianto dovesse subire danni e conseguente chiusura, nulla sarà dovuto al Gestore, mentre, in caso di ingiustificata chiusura dell'Impianto da parte del Gestore, lo stesso dovrà corrispondere al Comune una penale di Euro 250,00 giornaliera.

Art. 16

PROVENTI

1. Quale contropartita per le prestazioni operate nell'ambito della presente concessione e a copertura dei complessivi oneri a suo carico, il Gestore ha diritto di introitare tutti i proventi derivanti dalla gestione dell'Impianto ivi compreso il ricavato dell'eventuale vendita dei biglietti di ingresso alle partite o manifestazioni organizzate dall'aggiudicatario, nonché dell'utilizzo da parte di terzi della struttura saranno di esclusiva competenza della stessa.
2. I suddetti proventi sono dunque di competenza del Gestore e vengono dallo stesso direttamente introitati mediante riscossione nel rispetto delle normative vigenti.
3. Il Gestore ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità, al recupero delle tariffe eventualmente non pagate e nulla è dovuto dal Comune al Gestore per le eventuali morosità degli utilizzatori dell'Impianto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Gestore dall'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli derivanti dalle attività di programmazione e di coordinamento, custodia, manutenzione degli impianti, dalle attività connesse di rendicontazione e monitoraggio, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei proventi di cui al presente articolo.

Art.17
CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario, a base d'asta, viene determinato in annui Euro 15.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 750,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo verrà liquidato all'aggiudicatario in rate trimestrali di pari importo. Sui corrispettivi di gestione sarà dovuta l'IVA con le aliquote di legge.
2. A decorrere dal secondo anno di durata del contratto, sulla base del bilancio dell'impianto presentato alla scadenza prevista, il corrispettivo della concessione potrà essere oggetto di revisione, rispetto al prezzo offerto all'atto della gara, sulla scorta della congruenza del Piano economico finanziario o destinati come da successivo art. 18.

Art.18
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

1. Al termine di ogni anno solare, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione sulla gestione atta ad evidenziare, in particolare, il numero di utenti frequentanti l'impianto, il numero di ore di utilizzo da parte delle società e, più in generale, dell'attività svolta e delle iniziative assunte nel corso dell'anno di riferimento.
2. Alla medesima scadenza di cui al comma precedente, il Gestore ha altresì l'obbligo di presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario comprendente il bilancio consuntivo della gestione della struttura con evidenziate attività e passività, compresi gli eventuali introiti pubblicitari, presentato nelle forme di legge.
3. Qualora a consuntivo risultassero utili di gestione, essi andranno reinvestiti dal Gestore in attività di ulteriore sviluppo dello sport e saranno tenuti in considerazione sulla scorta di quanto disciplinato dall'art.17 della presente convenzione.
4. Resta inteso che, indipendentemente dallo status Gestore, la rendicontazione da produrre dovrà avere attinenza unica alla gestione dell'Impianto e separata da eventuali diverse attività da quelle affidate con la presente convenzione che il Gestore svolgesse altrove nell'ambito delle sue finalità statutarie.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dai precedenti commi costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione della presente convenzione.

Art. 19
ASSICURAZIONI

1. Nell'eseguire i propri compiti, l'affidatario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché evitare danni ai beni. Per l'intero periodo di effettuazione del servizio, il gestore dovrà sottoscrivere una polizza di assicurazione di responsabilità civile ed assicurare danni verso terzi con tetto complessivo di euro 1.500.000,00 per ogni incidente provocante lesioni personali e danni alla proprietà. Questa polizza di assicurazione dovrà coprire danni diretti a terzi causati dall'Impresa aggiudicataria durante la concessione. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni ed infortuni ricadrà pertanto sull'affidatario, restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla vigilanza. L'affidatario si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi per ciò che concerne

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché il pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

2. La polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale Gestore dell'Impianto ed organizzatore di gare e manifestazioni in genere, la copertura per la responsabilità e dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità connessa alla gestione dell'impianto l'Ente proprietario delle strutture.
3. Il contratto di assicurazione che il Gestore sottoscriverà dovrà specificare di essere riferito alla gestione dell'Impianto puntualmente descritto in polizza come al sopra riportato articolo 1 e dovrà riportare la dichiarazione espressa dell'Istituto assicurante di prendere impegno a segnalare per iscritto al Comune l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima.
4. Copia conforme all'originale di ciascuna delle polizze come sopra descritte, con annessa dichiarazione espressa dell'Istituto assicurante, dovrà essere consegnata al Comune per il deposito agli atti.

Art. 20

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il Gestore, risultato aggiudicatario in sede di gara, sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto una cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Gestore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione della concessione, nei casi di decadenza della concessione o di risoluzione della stessa per inadempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La cauzione dovrà disporsi, a scelta dell'offerente, con fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La suddetta fidejussione dovrà riportare:
 - l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
 - la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

5. Il Gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune decidesse di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della convenzione.
6. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. Il Gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta. La cauzione resterà pertanto vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della convenzione.

Art. 21

CONSEGNA E CONSISTENZA DELL'IMPIANTO.

1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'Impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il Gestore prende materialmente possesso dell'Impianto stesso.
2. I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.
3. Nel caso in cui dal suddetto verbale non dovessero risultare particolari specifiche in ordine allo stato di fatto dei beni consegnati, il Gestore dovrà, al termine della presente concessione, riconsegnare al Comune tutti i beni originari del presente accordo in perfetta condizione ed efficienza, manutenzione e decoro.
4. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dell'uso dovranno essere rifusi dal Gestore, con facoltà per il Comune di rivalersi sulla cauzione.
5. All'atto della riconsegna dell'Impianto e dei beni mobili ivi contenuti dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di regolare esecuzione delle attività svolte, da cui si evince lo stato di conservazione dei beni.
6. La redazione del predetto verbale è condizione per lo svincolo della cauzione prestata a garanzia del buon svolgimento dell'attività.
7. Ai fini di cui sopra, è allegata al presente atto la planimetria delle aree assegnate in concessione.

Art. 22

CONTROLLO

1. Il Comune ha diritto di esercitare in ogni tempo e luogo, senza alcun preavviso, dentro l'area in concessione, la sorveglianza ed il controllo attraverso l'opera di propri funzionari ed incaricati.
2. In tal senso, i competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione dell'Impianto e vigileranno sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione.

3. In attuazione dei principi di trasparenza viene disposto altresì che:
- l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle segnalazioni da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al Gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al Comune al quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
 - il Comune potrà raccogliere le segnalazioni che pervengano dall'utenza, dandone tempestiva comunicazione al Gestore.

Art. 23

INOSSERVANZA – INEFFICIENZA – INADEMPIENZE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, durante tutta la durata contrattuale, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche ispettive al fine di verificare l'operato dell'affidatario. Verranno applicate le seguenti penali:
- mancata apertura dell'impianto sportivo: penale pari a euro 300,00;
 - ritardata apertura dell'impianto sportivo: penale pari a euro 150,00;
 - mancata vigilanza sull'utilizzo degli impianti da parte degli utilizzatori al fine di verificare che non vi siano sprechi di acqua, energia elettrica etc. e mancata segnalazione delle negligenze agli uffici comunali: penale pari a euro 300,00;
 - mancata ispezione dei locali e delle attrezzature al termine di ogni utilizzo, in contraddittorio con l'utilizzatore, al fine di verificarne lo stato e mancata segnalazione delle negligenze agli uffici comunali: penale pari a euro 150,00 a mancato contraddittorio;
 - mancato rispetto dei dettami del piano di emergenza ed evacuazione della struttura: penale pari a euro 1.500,00;
 - mancata programmazione delle manutenzioni del campo da calcio al fine che vengano realizzate prima della consegna del campo alle società fruitrici. In caso di non perfetta regolarità del campo verrà applicata una penale pari ad euro 200,00. (Ad eccezione di diversi accordi preventivamente presi con il Comune).
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati all'affidatario per iscritto dal Comune. In tal caso, l'affidatario dovrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dei Comuni, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente Capitolato/convenzione. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. Il Comune potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione del servizio, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L'applicazione delle penalità non pregiudica al Comune le azioni per il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso di grave inadempimento (si intende, quale esempio, data la natura del servizio: reiterata mancanza di pulizie ordinaria e programmata, negligenze nella complessiva manutenzione, scadenza del decoro, grave compromissione dell'igiene, chiusura ingiustificata reiterata) o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano ripetuti, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione con semplice dichiarazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. L'affidamento della gestione può essere comunque revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 24

SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata pertanto, sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale del contratto di concessione dei servizi, pena la nullità ai sensi di legge.

Art. 25

CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Salvo quanto complessivamente disposto dall'articolato del presente atto, la concessione può cessare per decadenza, revoca e risoluzione per inadempimento, nei seguenti casi.
2. La concessione decadrà:
 - a) nel caso di cessione della concessione o di sub-concessione;
 - b) per apertura di procedimento giudiziale da parte del Comune a carico del Gestore;
 - c) per messa in liquidazione o fallimento del Gestore;
 - d) in altri casi di cessazione dell'attività del Gestore;
 - e) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate.
3. La concessione potrà essere risolta anticipatamente:
 - a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente atto, fermo restando per il Gestore l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
 - b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione degli impianti;
 - c) per l'applicazione di tariffe diverse da quelle approvate;
 - d) per gravi danni prodotti all'Impianto e alle sue dotazioni;
 - e) per la reiterata violazione agli obblighi gestionali e manutentivi previsti nella presente convenzione.
 - f) per interruzione della gestione dell'Impianto non autorizzata, salvo i casi di forza maggiore.
4. La concessione potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

5. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione si intenderà decaduta, risolta o revocata di diritto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione del Comune, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità.
6. In caso di revoca da parte del Comune, il Gestore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art. 26

SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. Sono a carico del Gestore tutte le spese e tutti gli oneri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente contratto, nessuno eccettuato o escluso.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, in quanto compatibili, e alle altre disposizioni di legge in vigore.

Art. 27

VALORE DEL CONTRATTO

1. Il valore del presente contratto è quantificato ai soli fini fiscali in complessivi Euro 45.000,00 oltre IVA.

Art. 28

CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, di qualsiasi natura, che dovessero sorgere tra il Comune ed il Gestore, sia durante il periodo contrattuale, sia al suo termine, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Art. 29

PRIVACY

1. Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ed ai sensi del Regolamento medesimo si informa che:
 - a) il titolare del trattamento è il Comune di Verrès;
 - b) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;
 - c) il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui i dati sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
 - d) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
 - e) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;

- f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18; 3) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003; g) il responsabile del trattamento è il Comune di Verrès; h) i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia.

Art. 30
TRACCIABILITÀ

1. L'Affidatario, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a comunicare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i versamenti.

Art. 31
CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Affidatario sarà tenuto, pena la risoluzione (o la decadenza) del rapporto oggetto del presente contratto, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verrès, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 dell'11/12/2023 e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente "www.comune.verres.ao.it", nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" - "Atti generali".

Art. 32
RICHIAMO AL CODICE CIVILE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile.

Art. 33
CODICI FISCALI

1. I contraenti dichiarano i propri codici fiscali:
 - Comune di Verrès 81000730077;
 -